

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6071

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARELLI, ARMELLIN, CASATI

Presentata il 7 novembre 1991

Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione delle
accademie e dei conservatori di musica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il tema affrontato dalla presente proposta di legge attiene all'insegnamento dell'arte nelle accademie e nei conservatori di musica.

Nei confronti di tali istituzioni artistiche al più alto livello occorre promuovere una politica che ne blocchi il processo degenerativo in atto e che si richiami al dettato costituzionale, che all'articolo 33 testualmente recita: « Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato ».

Ora la distanza esistente fra le legittime aspirazioni di quanti in queste istituzioni operano e la situazione legislativa che le governa, di fatto ferma anacronisticamente alla legge 6 luglio 1912, n. 734 —

sia pure limitatamente ai programmi aggiornati negli anni trenta — contribuisce ad acuire un disagio che ha trovato più volte voce, oltreché nelle ricorrenti proteste studentesche, anche in reiterati progetti di riforma che, a scadenza quinquennale, hanno coagulato l'interesse delle diverse parti politiche.

Nel 1991, alla vigilia dell'appuntamento con l'Europa, il legislatore può comunque avvalersi dell'esperienza accumulata in sede legislativa nel corso di un dibattito ormai più che ventennale (il primo progetto di riforma, a firma del Ministro Gui, fu presentato al Senato nel 1964), esperienza alla quale si può aggiungere quella maturata in ambito culturale, nel corso dei numerosi convegni dedicati dal mondo accademico al pro-

blema delle riforme di queste istituzioni, dei quali si vuole ricordare almeno il primo, tenutosi nella prestigiosa Fondazione Cini di Venezia nel 1983.

Nessun progetto di legge, fra i molti che si possono qui elencare — neppure quelli di parte ministeriale — ha purtroppo concluso il suo *iter*, cosicché con il trascorrere del tempo il vuoto normativo ha dato luogo ad incertezze ed incongruenze amministrative che oggi rischiano di pregiudicare le linee essenziali di quel processo riformatore che appare indifferibile.

Le misure urgenti contemplate dalla presente proposta di legge intendono pertanto raccogliere quelle indicazioni provenienti dal mondo politico e culturale sulle quali l'accordo è ormai riconosciuto, al fine di sanare il *gap* oggi esistente fra le istituzioni italiane preposte alla educazione artistica e musicale al più alto livello e le consorelle europee, da tempo dotate di una ben spiccata fisionomia istituzionale.

Prioritaria appare dunque la concessione dell'autonomia fissata dall'articolo 1, una « promessa politica » del Governo dal terz'ultimo contratto, che finalmente adempie all'esplicito dettato dell'articolo 33 della Costituzione sopra ricordato. Tale autonomia appare peraltro già predisposta dalla presenza, in questi istituti, di un direttore amministrativo con laurea in giurisprudenza e di un coordinatore amministrativo con diploma di ragioneria, tipici delle istituzioni superiori.

L'articolo 2 risolve invece una serie di questioni che sembrano minori, ma che in realtà contribuiscono ad imprimere una fisionomia inequivoca a tali istituti, sia perché eliminano motivi di frizione, sia perché li unificano giuridicamente e li predispongono al futuro.

Quindi la presente proposta, nella sua sintetica formulazione che ha tutti i caratteri dell'emergenza, intende venire incontro alle indifferibili necessità imposte dall'appuntamento europeo, ponendo le premesse del futuro disegno riformatore.

Pertanto:

1) dell'articolo 1, i commi 1, 2 e 3 corrispondono all'articolo 5 ed il comma

4 all'articolo 10 del disegno di legge sulla riforma delle accademie di belle arti, inoltrato dall'onorevole Riccardo Misasi alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Identicamente il comma 7 corrisponde all'articolo 11, comma 1. Nel comma 5 il rinvio all'articolo 10 della legge n. 341 del 1990 è di natura puramente tecnica;

2) dell'articolo 2 i commi 1, 2 e 3 corrispondono a degli impegni politici già assunti nei precedenti contratti: in ogni caso unificano la struttura, eliminando incongruenze, specie di stato giuridico, fra i docenti.

Il comma 4, molto importante, apre alle sovvenzioni governative la produzione musicale dei conservatori di musica. Questa sovvenzione — importantissima per quello che rappresenta dal punto di vista culturale, perché dà concretezza all'insegnamento e rilancia la composizione musicale contemporanea per la presenza nei conservatori di musica di tutti i compositori viventi — dal punto di vista economico si trasforma in pura produzione artistica, perché non sarà utilizzata a coprire i costi di gestione (che oggi divorano gran parte delle somme erogate dal Ministero del turismo e dello spettacolo), essendo già presenti nei conservatori di musica, come anche nelle accademie, le strutture amministrative necessarie (direttore amministrativo e coordinatore amministrativo), nonché il *manager*, si spera rappresentato dal presidente di tali istituzioni; ed inoltre consente la « quadratura del cerchio », di cui si è alla ricerca affannosa negli enti lirici, cioè di pagare gli artisti a prestazione.

Per quanto attiene alle accademie di belle arti addita la possibilità di stabilire fruttuosi rapporti di collaborazione con gli enti istituzionalmente finalizzati alla promozione e realizzazione di grandi eventi nel settore delle arti visive (si pensi alla Biennale di Venezia, alla Quadriennale romana, al Maggio musicale fiorentino), con ciò rinnovando nel segno dell'attualità quella funzione di progetta-

zione dell'arte che ha visto nel passato le storiche accademie operare da protagoniste.

Il riconoscimento di accademie e conservatori quali istituti superiori consentirà il raccordo con le istituzioni europee e la possibilità di accedere ai finanziamenti di programmi europei di studio e di ricerca nel settore artistico-musicale, dai quali le nostre istituzioni sono ora pregiudizialmente escluse.

Ed anche dalla previsione di questi nuovi aspetti gestionali deriva la necessità del sottocomparto nella trattativa triennale fra Governo e sindacati, poiché debbono essere previsti, diversamente da tutti gli altri settori scolastici, apporti di alta qualità professionale, richiesti dalla specifica attività, che possono provenire sia dal mondo artistico interno alle istituzioni che esterno ad esse.

Il comma 6, poi, è norma interpretativa che chiarisce come l'articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, deve essere inteso in linea con le prescrizioni delle leggi precedenti che impongono persino l'assunzione dei supplenti sulla base dei titoli artistici e professionali (articolo 67

della legge 11 luglio 1980, n. 312) e impongono altresì la valutazione dei suddetti titoli come preliminare per l'ammissione agli esami (articolo 1, commi quinto e sesto, della legge 20 maggio 1982, n. 270).

La presente proposta di legge ha molto scarsa incidenza economica, anche per quanto riguarda il comma 6 dell'articolo 1, poiché esistono già precedenti di nomine di direttori generali soprannumerari. Anche l'istituzione del Consiglio nazionale dell'arte comporta lo storno di fondi da un capitolo all'altro del bilancio piuttosto che la previsione di nuovi stanziamenti, sia perché la burocrazia che regge il Consiglio nazionale della pubblica istruzione può essere chiamata a reggere lo stesso Consiglio nazionale dell'arte, sia perché, non esistendo, per i membri che ne fanno parte, alcun gettone di presenza, il costo previsto è appena il puro rimborso delle spese di viaggio per i residenti fuori Roma. Anche la concessione dell'autonomia di cui al comma 1 dell'articolo 1 non comporta alcuna spesa, in quanto in dette istituzioni esiste già il personale che deve amministrarla, come sopra già indicato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Norme generali per il riordino delle accademie di belle arti, dell'accademia di arte drammatica, dell'accademia di danza e dei conservatori di musica).

1. Le accademie di belle arti, l'accademia di arte drammatica, l'accademia di danza ed i conservatori di musica sono dotati di personalità giuridica e di autonomia didattica, scientifica, finanziaria e amministrativa. Essi sono ordinati secondo le peculiari caratteristiche delle istituzioni di alta cultura, e in particolare per quanto riguarda:

a) l'organizzazione didattica e scientifica con la previsione anche di raccordi con altre istituzioni di alta cultura e con il mondo imprenditoriale pubblico o privato, e della possibilità di svolgimento di attività didattiche presso centri pubblici o privati di produzione artistica;

b) gli organi;

c) la potestà di darsi propri statuti, di adottare regolamenti interni e di istituire strutture di supporto ausiliarie, stabilendo le procedure di adozione di tali provvedimenti nel rispetto dei principi di autonomia di cui al presente comma;

d) la piena capacità di diritto pubblico e privato per il perseguimento dei propri fini istituzionali, con esclusione di qualunque scopo di lucro.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione verranno indicati per ciascun settore i criteri di massima relativi alla individuazione degli insegnamenti obbligatori e complementari. In aderenza a tali criteri, i relativi ordinamenti didattici sono adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale dell'arte di cui al comma 4. Saranno altresì dettate oppor-

tune norme per disciplinare in prima applicazione l'adozione dei piani di studio con decreto del Ministro, che a tal fine si avvarrà di una apposita commissione di esperti. Le variazioni di organico di accademia e di conservatorio di musica e le modifiche dei programmi e dei piani di studio sono oggetto di modifica statutaria, da approvarsi con decreto ministeriale.

3. I diplomi di accademia e di conservatorio di musica, rilasciati dalle istituzioni di cui al presente articolo, rientrano tra i titoli tutelati dalla legge 13 marzo 1958, n. 262. Con decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con gli altri Ministri interessati, sono individuati i concorsi e le abilitazioni professionali, al cui accesso danno titolo i predetti diplomi.

4. È istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, il Consiglio nazionale dell'arte quale organo consultivo del Ministro che lo presiede. Al Consiglio sono attribuite:

a) la funzione consultiva e propositiva in ordine alle linee di sviluppo dell'istruzione artistica e di programmazione del settore, alla ripartizione delle risorse, ai contenuti didattici e culturali;

b) la funzione consultiva, con pareri facoltativi e pareri obbligatori e non vincolanti, in materia di stato giuridico del personale docente, riservato ad un apposito organo del Consiglio, composto dai soli rappresentanti eletti dal personale.

5. Per quanto altro non previsto, ed in particolare per la composizione e le modalità di formazione dell'organo, si fa riferimento, in quanto applicabile, all'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

6. Fino alla riforma dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione le competenze attualmente attribuite all'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero della pubblica istruzione sono demandate ad una apposita direzione generale. All'ordinamento interno della predetta direzione generale,

anche per quanto concerne le funzioni ispettive, da conferire esclusivamente per incarico, si provvede con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione. Contestualmente è soppresso l'ispettorato per l'istruzione artistica.

7. La carica di direttore delle accademie di belle arti, della accademia di arte drammatica, dell'accademia di danza e dei conservatori di musica è elettiva, con elettorato attivo e passivo riservato al personale docente ed assistente della singola istituzione. L'incarico di direzione ha durata triennale, ed è rinnovabile. Gli attuali direttori di conservatorio di musica possono restare in carica fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma, fermo restando l'adozione immediata della elettività per le sedi vacanti.

8. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma non sono consentite nuove istituzioni di accademie e di conservatori di musica.

ART. 2.

(Norme particolari specifiche).

1. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica è costituito, all'interno del comparto scuola, ai fini previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, il sotto-comparto dell'arte.

2. I direttori amministrativi delle accademie e dei conservatori di musica ai fini della contrattazione, fanno parte del comparto scuola, sotto-comparto dell'arte. In prima applicazione è consentito agli attuali direttori amministrativi che ne facciano richiesta, il passaggio alle corrispondenti qualifiche della amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione.

3. La riqualificazione della figura dell'assistente nelle accademie di belle arti, la cui funzione docente è riconosciuta dagli articoli 2 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, e dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è definita in sede contrattuale. I pianisti accompagnatori e gli accompagnatori al pianoforte sono equiparati, agli effetti giuridici ed economici, agli assistenti delle accademie.

4. Allo scopo di promuovere, favorire e potenziare la produzione artistica, è consentito agli istituti di cui alla presente legge l'accesso ai contributi finanziari erogati dai Ministeri competenti in forza e nel rispetto della normativa vigente, nonché a quelli previsti dalle istituzioni europee e dagli organismi internazionali.

5. È consentito ai docenti ed agli assistenti delle accademie dei conservatori di musica il riscatto ai soli fini pensionistici degli ultimi quattro anni del corso di studi previsto per il conseguimento del titolo.

6. In analogia a quanto previsto dall'articolo 67 della legge 11 luglio 1990, n. 312, e dall'articolo 1, commi quinto e sesto, della legge 20 maggio 1982, n. 270, per l'ammissione alle prove concorsuali, dei 30 punti di cui dispongono le commissioni esaminatrici per i titoli professionali ed artistici secondo il disposto dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, debbono esserne attribuiti almeno 18.